

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **899/1988** (ECLI:IT:COST:1988:899)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **11/05/1988**; Decisione del **07/07/1988**

Deposito del **26/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **03/08/1988**

Norme impugnate:

Massime: **9179**

Atti decisi:

N. 899

ORDINANZA 7-26 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1985 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra la Ditta Centro Veneto e la S.p.a. Magazzini Rossi, iscritta al n. 337 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Brescia, con ordinanza in data 20 novembre 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari);

che la questione è stata sollevata nel corso del procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra la Ditta Centro Veneto e la s.p.a. Magazzini Rossi;

che l'opposizione a decreto ingiuntivo da parte della predetta Ditta era risultata proposta oltre il termine di venti giorni dalla notifica del decreto, eseguita, ai sensi dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, con deposito del piego raccomandato presso l'Ufficio postale per il prescritto periodo di dieci giorni, decorsi i quali il piego era stato restituito al mittente;

che la s.p.a. Magazzini Rossi aveva, pertanto, sollevato eccezione pregiudiziale di tardività della opposizione, in base al disposto della citata norma;

che, ad avviso del giudice a quo, il diritto alla difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione potrebbe subire una indebita compressione in virtù della disposizione che stabilisce la immediata restituzione al mittente del piego non ritirato entro il decimo giorno dal deposito, nel caso di temporanea assenza del destinatario dell'atto, al quale, in tale ipotesi, rimarrebbe definitivamente preclusa la possibilità di avere cognizione del contenuto dell'atto stesso;

che nell'ordinanza di rimessione si prospetta, inoltre, una ingiustificata disparità di trattamento fra il destinatario della notifica a mezzo posta e quello della notifica effettuata personalmente dall'ufficiale giudiziario, in quanto in questo ultimo caso la temporanea assenza del notificando dà luogo a deposito nella casa comunale, ove la copia dell'atto rimane a disposizione senza limiti di tempo;

che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità e, comunque, nel merito, per la infondatezza della questione, anche alla luce di quanto già deciso da questa Corte con sentenza n. 213 del 1975;

Considerato che la questione, così come prospettata è già stata esaminata da questa Corte e decisa nel senso della manifesta inammissibilità con ordinanza n. 429 del 1988 in base al rilievo che la relativa censura sollecita, in sostanza, l'apprestamento di una nuova disciplina della notifica a mezzo posta, con riferimento all'ipotesi della temporanea assenza del destinatario, suggerendo alcuni correttivi finalizzati ad assicurare una migliore garanzia di effettiva conoscenza da parte del destinatario; ed all'ulteriore rilievo che quelli indicati sono, all'evidenza, solo alcuni dei possibili correttivi in senso garantista della disciplina denunciata, la cui concreta adozione resta riservata alle scelte discrezionali del legislatore;

che l'ordinanza in epigrafe non prospetta elementi nuovi, idonei a consentire una diversa valutazione dei termini della questione, la quale, pertanto, si palesa manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.